



COMUNICATO N. 324/L – 27 MAGGIO 2022

324/568

Comunicazioni della F.I.G.C.

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 277/A della F.I.G.C., pubblicato in data 27 Maggio 2022:

Comunicato Ufficiale n. 277/A

Il Presidente Federale

- ravvisata la necessità di stabilire i termini e le disposizioni regolamentari in materia di tesseramento, relativi alla stagione sportiva 2022/2023, per le società della Divisione Calcio Femminile partecipanti al Campionato di Serie B;
- vista la delega all'uopo conferita dal Consiglio federale nella riunione del 18 maggio 2022;

d e l i b e r a

di emanare le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento, relativi alla stagione sportiva 2022/2023, per le società della Divisione Calcio Femminile partecipanti al Campionato di Serie B, di cui all'allegato A).

Publicato in Firenze il 27 Maggio 2022

IL PRESIDENTE
Francesco Ghirelli

All A)

TERMINI E DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI TESSERAMENTO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 PER SOCIETA' DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE PARTECIPANTI AI CAMPIONATI NAZIONALI DI SERIE B

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla F.I.G.C..

La data di deposito telematico (apposizione della marca temporale) delle richieste di tesseramento presso la Divisione Calcio Femminile, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

1. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

a) Calciatrici “giovani dilettanti”

Il tesseramento delle calciatrici "giovani dilettanti" (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo) può essere richiesto, in deroga all'art. 39 comma 1 delle N.O.I.F., fino al **31 maggio 2023** (ore 19.00).

b) Calciatrici “non professioniste”

Il tesseramento delle calciatrici "non professioniste" (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo), può essere effettuato:

- dal 1° luglio 2022 al 31 marzo 2023 (ore 19.00).

2. Trasferimento di calciatrici “giovani dilettanti” e “non professioniste” tra società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie B e Società partecipanti ai Campionati della Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento di cui al presente punto, può avvenire nei seguenti periodi:

a) dal 1° luglio 2022 al 16 settembre 2022 (ore 19.00);

b) dal 1° dicembre 2022 al 23 dicembre 2022 (ore 19.00).

Nella seconda ipotesi, le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

3. Trasferimenti di calciatrici “giovani di serie” da Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie A a Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie B

- a) dal 1° luglio 2022 al 7 settembre 2022 (ore 20.00);
- b) dal 2 gennaio 2023 al 31 gennaio 2023 (ore 20.00).

4. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis N.O.I.F.

La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, per le calciatrici “non professioniste” e “giovani dilettanti” deve avvenire nel rispetto dell’art. 103 bis, comma 5, delle N.O.I.F..

La calciatrice “Giovane Dilettante”, trasferita a titolo temporaneo a Società professionistica e successivamente rientrata alla originaria Società dilettantistica cedente nel rispetto della tempistica di cui al punto 5 b) del C.U. 252/A del 19/5/2022, potrà essere nuovamente trasferita a Società partecipante al Campionato Nazionale di serie B **entro il 31 marzo 2023** (ore 19.00). Le liste di trasferimento della calciatrice “Giovane Dilettante”, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate per via telematica presso la Divisione Calcio Femminile ad opera della Società cessionaria entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

5. Calciatrici provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di calciatrici straniere mai tesserate all'estero

a) Calciatrici straniere

Le società della Divisione Calcio Femminile partecipanti ai Campionati Nazionali di Serie B possono richiedere il tesseramento, entro il **1° febbraio 2023**, e schierare in campo calciatrici straniere, sia extra-comunitarie che comunitarie, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui all’ art. 40 quater delle N.O.I.F.. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle società della Divisione Calcio Femminile, partecipanti ai Campionati Nazionali di Serie B, di acquisire a titolo temporaneo calciatrici provenienti da Federazione estera.

Le calciatrici straniere residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai state tesserate per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della Divisione Calcio Femminile sono parificate, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, alle calciatrici italiane.

Tali richieste di tesseramento devono essere inviate, per via telematica, alla Divisione Calcio Femminile. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dall’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

Una calciatrice già tesserata come professionista all’estero non può essere tesserata come dilettante

prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, le calciatrici con cittadinanza britannica sono considerate cittadine di Paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. E, pertanto, per il loro tesseramento dovranno applicarsi, ai sensi dell'art. 40 quater, i criteri per il tesseramento, in favore di Società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile, di calciatori cittadini di Paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E.

Le calciatrici con cittadinanza svizzera sono equiparate a tutti gli effetti a quelli comunitari.

b) Calciatrici italiane

Le società della Divisione Calcio Femminile partecipanti ai Campionati Nazionali di Serie B possono richiedere il tesseramento, entro il 1° febbraio 2023, di calciatrici italiane provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro il **31 marzo 2023**, di calciatrici italiane dilettanti provenienti da Federazioni estere. E' fatto salvo quanto previsto all'art. 40 quater, comma 2, delle N.O.I.F..

Tali richieste di tesseramento devono essere inviate, per via telematica, alla Divisione Calcio Femminile. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

Una calciatrice già tesserata come professionista all'estero non può essere tesserata come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

6. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Art. 101, comma 5 delle N.O.I.F. (conversione del trasferimento da temporaneo a definitivo)

Il diritto, previo accordo fra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

a1) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatrici "giovani di serie" da società professionistiche a società appartenenti al Campionato Nazionale di Serie B:

- da lunedì 2 gennaio 2023 a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00), ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della Stagione Sportiva 2022/2023.

a2) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatrici "giovani dilettanti" da società appartenenti al Campionato Nazionale di Serie B a società professionistiche:

- da lunedì 2 gennaio 2023 a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00), ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della Stagione Sportiva 2022/2023.

a3) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatrici "non professioniste" e "giovani dilettanti" tra Società appartenenti al Campionato Nazionale di serie B:

- **da venerdì 1° luglio 2022 a venerdì 16 settembre 2022 (ore 19.00);**
- **da giovedì 1° dicembre 2022 a venerdì 23 dicembre 2022 (ore 19.00).**

La data di deposito telematico – apposizione della marca temporale – degli accordi presso la Divisione Calcio Femminile, entro i periodi sopraindicati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza dell'accordo.

b) Art. 107 delle N.O.I.F. (svincolo per rinuncia)

Le liste di svincolo per calciatrici "non professioniste" e "giovani dilettanti", devono essere depositate per via telematica presso la Divisione Calcio Femminile entro i seguenti periodi:

- **dal 1° luglio 2022 al 14 luglio 2022 (ore 19.00).**

Il tesseramento delle calciatrici svincolate in questo periodo deve avvenire a far data dal **15 luglio 2022**.

Liste di svincolo suppletive:

- **dal 1° dicembre 2022 al 15 dicembre 2022 (ore 19.00)**

Il tesseramento delle calciatrici svincolate in questo periodo deve avvenire a far data dal 16 dicembre 2022.

La data di deposito telematico – apposizione della marca temporale – delle richieste presso la Divisione Calcio Femminile, entro i periodi sopraindicati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza dello svincolo.

c) Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo)

Il deposito degli accordi di svincolo presso la Divisione Calcio Femminile, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre il **15 giugno 2023** (ore 19.00).

Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data dal **1° luglio 2023**.